



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7193 del 2019, proposto da  
Cosimo Damiano Acquafredda, Alberto Albanesi, Antonietta Alessandro, Santina  
Alessandro, Laura Lucia Maddalena Artero, Elena Astesiano, Maria Assunta  
Baliva, Roberto Balzano, Luciana Benedetti, Ornella Benedetto, Valerio  
Bergamaschi, Maria Grazia Bergometti, Brunella Bertoncini, Simone Bertone,  
Annunziata Borrelli, Annalisa Bravi, Annalisa Buffo, Consiglia Caliendo, Cristiana  
Cammardella, Antonietta Campanozzi, Lorella Donatella Cancelli, Linda Cantiello,  
Daniela Capasso, Lucio Capobianco, Annalisa Capocci, Elisabetta Capotosto,  
Sonia Caputo, Marcella Caramma, Berenice Carbone, Stella Carletti, Maria  
Caterina Casseti, Filomena Cavaliere, Laura Maria Chiaravalli, Francesco Cicconi,  
Omar Cimei, Maria Grazia Cincinnato, Maria Carmela Cipulli, Alessandra Coli,  
Adriana Colonna, Valentina Coluccia, Angela Commisso, Maria Rosaria Conforti,  
Mariagrazia Coni, Fulvio Corrieri, Angela Rosa Costanzo, Carla Crescenzi,  
Eugenio Crispo, Francesca Da Villa, Emanuela Danese, Maria Gabriella De Felice,

Barbara De Filippo, Mario De Filippo, Ivana De Luca, Francesca De Nuzzo, Alvaro De Santis, Manuela Delfino, Simona Dellepiane, Annunziata Di Martino, Catia Di Battista, Domelita Di Maggio, Silvana Di Martino, Filomena Di Tana, Cornelia Disabato, Adelaide Esposito, Francesco Fabbri, Elisabetta Faraglia, Anna Faraglia, Francesca Farruggia, Fausta Farsetti, Lucia Fasano, Liliana Favetta, Maria Feliciano, Patrizia Felicioni, Eleonora Ferrara, Marisa Ficerai, Paolo Fiori, Umberto Follo, Alba Forni, Anna Forte, Cinzia Francalacci, Luigi Fretto, Maria Teresa Galli, Paola Galozzi, Raffaella Gargiulo, Andrea Giampieri, Alessandro Girelli, Emilia Anna Gitto, Roberto Grande, Giuseppina Grandini, Anna Vera Guadagno, Stefano Guidi, Luca Ielmini, Simona Imola, Claudia Rosana Landrieu, Pina Lappano, Maria Antonietta Laviola, Rosa Liccardo, Alessandra Licini, Rosanna Liguori, Rosa Lorusso, Monica Lucchesi, Immacolata Lupo, Fabio Mancino, Maura Marsetti, Isabella Martinelli, Josette Martone, Manuela Masciulli, Santa Donatella Maugeri, Adriana Messina, Morena Micchi, Moreno Miccini, Domenico Montanaro, Laura Morelli, Ivan Moreschi, Alessandro Morgante, Francesca Moroncini, Laura Motta, Andrea Nania, Maria Occhiogrosso, Assunta Maria Oddi, Tiziana Onnis, Maria Luigia Orlandi, Patrizio Paglione, Serenella Pagnanini, Carmela Palmieri, Gianluigi Panarese, Giuseppe Domenico Panetta, Patrizia Papi, Simona Parisi, Marilena Parpaiola, Natascia Paselli, Luisella Pasquali, Franca Passannante, Paola Paterni, Saverio Pellitteri, Stefano Permunion, Aldo Piemontese, Laura Pinucci, Silvia Pirovano, Gianluca Porcarelli, Francesco Portelli, Carmela Principato, Maria Proietto, Matteo Prontera, Pietro Prospero, Francesca Puccini, Giuseppe Puglisi, Bianca Maria Ranaldo, Daniela Ribon, Francesca Rinaldi, Francesco Flaviano Rinaldi, Annunziata Alessandra Rizzi, Vincenzina Rossi, Gloria Rossi, Valeria Rossi, Genoveffa Rotondi, William Santoni, Alessandro Sarti, Piera Scagnelli, Teresa Scandiffio, Alessandra Scappini, Lucilla Scinicariello, Eleonora Solimene, Beatrice Spinucci, Gemma Splendiani, Tiziana Stampatori, Ludovico Terranera, Iole Tesauero, Enrichetta Toscano,

Francesco Trapani, Floriana Tufano, Maria Josella Turcarolo, Stefania Uda, Valentina Maria Urgu, Giuseppa Vanella, Silvia Vanzo, Simone Veneziano, Mario Verde, Gianluca Villari, Pasquale Vitiello, Guido Vitileia, Roberta Voltarella, Angela Yuzbasi, Maurizio Agostino Zamborlini, Renato Zanandrea, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

***contro***

Miur - Ministero dell'Istruzione , dell'Universita' e della Ricerca non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Ines Anna Irene Nesi non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

per l'annullamento - previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie ex art. 56 C.P.A.:

1. del Decreto Dipartimentale Dirigenziale del 27.03.2019 n. 395, il M.I.U.R. e dei pedissequi allegati e note, con il quale è stato pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici nella parte in cui non ammette i ricorrenti alla prova orale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza per l'accoglimento della proposta istanza di misure cautelari monocratiche, avuto presente che la mancata concessione delle suddette misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento, atteso che in ottemperanza della stessa

l'amministrazione è tenuta ad effettuare sessioni suppletive.

Vista, altresì, l'istanza, contenuta nel ricorso, con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzato a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova del concorso in esame;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del concorso in questione nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di

pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque)

dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 luglio 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 2019.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**